# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA ---

(N. 1414)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LUBERTI, PETRELLA, DE SABBATA, LUGNANO, MACCAR-RONE, TROPEANO, MODICA, TEDESCO TATÒ Giglia, PERNA e TERRACINI

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1978

Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria agli ufficiali e graduati delle guardie delle province e dei comuni

Onorevoli Senatori. — Come è noto, l'articolo 221 del codice di procedura penale considera « agenti di polizia giudiziaria » tra gli altri, « le guardie delle province e dei comuni ». Le carenze negli organici dei corpi di polizia e soprattutto le imperiose necessità di prevenzione e di repressione della criminalità nelle grandi aree urbane e nei loro circondari hanno portato, anche al di fuori di ogni istituzionale previsione, i vigili urbani sopratttuto, ma anche le altre guardie territoriali, ad assumere un ruolo sempre più importante. Ed essi hanno dato alla collettività il loro tributo di sangue, di sacrifici e di abnegazione.

I proponenti ritengono che sia necessario dare una definizione di compiti più realistica ed utile a questi cittadini che già come abbiamo detto, hanno ben meritato.

Il disegno di legge parte da queste premesse per proporre l'equiparazione delle guardie dei comuni e delle province, nell'ambito delle loro gerarchie, agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria.

Ciò implica una parziale riscrittura dell'articolo 221 del codice di procedura penale in modo da equiparare gli ufficiali ed i graduati delle guardie delle province e dei comuni agli ufficiali di polizia giudiziaria, ferma restando l'equiparazione delle guardie non graduate agli agenti di polizia giudiziaria, come già l'attuale testo dell'articolo 221 dispone.

È bene precisare che, ovviamente, l'equiparazione che il disegno di legge richiede non importa, nè lo potrebbe, limitazioni alla potestà degli organi elettivi delle autonomie locali su tali categorie di dipendenti.

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Articolo unico.

Il numero 2 del primo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2) gli ufficiali superiori e inferiori ed i sottufficiali del carabinieri, della guardia di finanza e degli agenti di pubblica sicurezza, i graduati del corpo degli agenti di custodia, gli ufficiali ed i graduati delle guardie delle province e dei comuni ».